

URGENTE

Attilio Scola
22 settembre 2016
Daniela Longo

AL TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CALABRIA
C A T A N Z A R O

Ricorre:

Giuseppe Salerno nato a Strongoli (KR) il 12.07.1978 (C.F. SRLGPP78L12I982C), ivi residente in Viale dei Chionii n.10, rappresentato e difeso, con poteri congiunti e disgiunti, dagli avvocati Attilio Scola (C.F. SCLTLC55P27D086G) e Daniela Longo (C.F. LNGDNL75T41D122M), giusta procura in calce al presente atto e con loro elettivamente domiciliato in Catanzaro, presso lo studio dell'avv. Paola Garofalo, alla via A. Turco, n.71, i quali difensori indicano il seguente recapito di telefax 0962 - 21708 e gli indirizzi di p.e.c. *attilio.scola@avvocaticrotona.legalmail.it* *daniela.longo@avvocaticrotona.legalmail.it*;

contro:

l'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona (C.F./P.IVA 01997410798), in persona del suo legale rappresentante *pro tempore*, per la carica domiciliato presso la sede dell'Ente, in Crotona, via Mario Nicoletta (*Il Granato*)

e nei confronti di:

Paolo Arcuri, residente in Crotona, via Irlanda n. 2 e Antonio Pollinzi residente in Crotona, via Canada n. 25, nonché di tutti i partecipanti alla preselezione indetta con Deliberazione del Commissario Straordinario dell'A.S.P. di Crotona n. 226 del 7 luglio 2016 propedeutica alla partecipazione al concorso pubblico per n. 8 posti di O.T.S - Autista Autoambulanza - Cat. B - Livello economico super (BS) già indetto in esecuzione della delibera n. 233 del 25.11.2015 del medesimo Organo

per l'annullamento

previa adozione di idonee misure cautelari anche monocratiche

della Delibera del Commissario Straordinario dell'ASP di Crotona, dott. Sergio Arena, n. 226 del 7 luglio 2016 avente ad oggetto: "Preselezione Concorso Pubblico, per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 8 posti di Operatore Tecnico Specializzato - Autista di

Avvocati Attilio Scola e Daniela Longo, con il presente atto e la sottoscrizione da Voi autenticata Vi conferisco mandato a rappresentarmi e difendermi, in ogni fase, stato e grado del presente procedimento, compreso l'eventuale appello, quelle cautelari, esecutive (dopo la sentenza di primo e/o di secondo grado), quelle incidentali, delegandovi a sottoscrivere questo ed ogni altro atto del procedimento, quali motivi aggiunti, memorie ed eccezioni riconvenzionali, rinuncia agli atti e/o all'azione ed eventuale accettazione della stessa, nonché a compiere quant'altro riterrete utile per la tutela dei miei interessi, con ogni facoltà di legge, inclusa quella di transigere, conciliare, chiamare in rilievo terzi responsabili, estendere il contraddittorio ad altre parti, anche con notificazione a mezzo pubblici proclami, nominare sostituti processuali, procuratori domiciliatari, dando sin d'ora per nato e valido il vostro operato e con dispensa dal rendiconto. Dichiaro di aver ricevuto l'informativa di cui all'art. 13 D.JGS., 196/2003 e, ai sensi e per gli effetti della legge 675/96 ss.mm.ii, acconsento all'utilizzazione dei dati personali sensibili che mi riguardano ai soli fini dello svolgimento dell'attività inerente al mandato conferito. Eleggo con voi domicilio in Catanzaro, via A. Turco n.71, presso lo studio dell'avv. Paola Garofalo.

La firma è autentica

Attilio Scola
Daniela Longo

Autobulanza, Cat. B - livello economico super (BS)" (all.1), nonché dell'avviso a sostenere la prova preselettiva (all.2), delle relative graduatorie del 18 agosto e del 16 settembre 2016 (all.3/4), tutti pubblicati sul sito internet dell'A.S.P. di Crotona, nonché degli atti connessi e/o collegati, antecedenti o conseguenti, di esclusione ed inclusione, compresi eventuali verbali ed ogni altro ancorché non conosciuto.

Premesso in fatto

con istanza del 25 gennaio 2015 (all.5), corredata dalla richiesta documentazione, il ricorrente chiedeva di essere ammesso al concorso richiamato nell'impugnato provvedimento e già indetto con precedente deliberazione del Commissario Straordinario, Dott. Sergio Arena, pubblicato sul B.U.R. Calabria - parte III, n.86/2015 e, per estratto, sulla G.U. della Repubblica Italiana - parte IV, n. 2, dell'8.1.2016 (all.6);

il 7 luglio 2016, veniva pubblicata sul sito internet aziendale www.asp.crotona.it, sez. albo pretorio, la predetta delibera n. 226, con protocollo della U.O. Segreteria Generale n. 068;

tramite consultazione del suindicato sito internet, l'odierno ricorrente apprendeva, dalla "convocazione a sostenere la prova preselettiva" che era stato fissato, per l'espletamento della stessa, il successivo 29 luglio con inizio alle ore 9.00;

il 18 agosto veniva pubblicata *on line* una prima graduatoria, nella quale erano elencati 231 nominativi, **48 soltanto** dei corrispondenti soggetti risultavano "ammessi", contro un totale di 150 che, come vedremo, avrebbero dovuto esserlo. Tra gli esclusi, ovviamente, l'odierno ricorrente.

infine, il 16 settembre 2016, tra le *news* pubblicate sulla *home page* del sito internet dell'ASP di Crotona, compariva una graduatoria rivisitata "a seguito della valutazione dei ricorsi presentati da alcuni partecipanti, e della conseguente verifica degli stessi, da parte della società incaricata (S-Concorsi...)", atto con il quale si tentava invano di salvare le apparenze, aggravando invece la precedente *gaffe*, come si spiegherà in parte motiva. In tale ultima graduatoria il ricorrente occupava il 190° posto, con punti 11,75.



A seguito di tale illegittima, irrituale e inopinata condotta da parte dell'Amministrazione Giuseppe Salerno, e costretto oggi a far valere la giudiziale tutela dei propri interessi affidando il ricorso ai seguenti motivi di

D I R I T T O :

1) VIOLAZIONE E/O FALSA APPLICAZIONE DELL'ART.3, 4° COMMA D.P.R. 27 MARZO 2001, N. 220, NONCHÉ DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA CARTA COSTITUZIONALE, DELL'ART.12, 1° COMMA DELLE PRELEGGI E DELL'ART.1, 1° COMMA DELLA LEGGE 7 AGOSTO 1990, N. 241. ECCESSO DI POTERE PER DISPARITÀ DI TRATTAMENTO.

Come noto, al 4° comma dell' art. 3 del D.P.R. 220/2001 è espressamente stabilito che. “ I bandi possono prevedere, con apposita motivazione, che le prove di esame siano precedute da forme di preselezione predisposte anche da aziende specializzate in selezione del personale”.

Rebus sic stantibus è di tutta evidenza che, qualora nel testo originario del bando, *lex specialis*, non sia espressamente prevista una qualsivoglia forma di preselezione, ogni ulteriore modifica e/o aggiunta alle previsioni di gara è illegittima, per l'appunto per violazione della sopra richiamata norma, ed infatti non v'è dubbio, che nel contenuto del bando si cristallizzino *ab origine* criteri e modalità di svolgimento del concorso, nonché regole e sistemi di selezione.

Conseguentemente, nel concorrente che abbia presentato rituale domanda e sia stato ammesso a partecipare, si ingenera un affidamento, per così dire intangibile, che non può essere assoggettato, in tempi successivi, a “mosse a sorpresa” da parte dell'amministrazione che quel bando ha indetto.

Né, sotto tale angolo prospettico, possono valere mere e vuote formule di stile quali “*Per quanto non espressamente previsto nel presente bando si fa riferimento al D.P.R n. 220 2001 nonché alle norme regolatrici la materia*”.

Sul punto, si così è espresso il Consiglio di Stato: “*Il Collegio, per parte propria, ribadisce che il bando costituisce la lex specialis del pubblico concorso, da interpretare in termini strettamente*

letterali, con la conseguenza che le regole in esso contenute vincolano rigidamente l'operato dell'Amministrazione, obbligata alla loro applicazione senza alcun margine di discrezionalità: e ciò in forza sia dei principi dell'affidamento e di tutela della parità di trattamento tra i concorrenti, la quale sarebbe per certo pregiudicata ove si consentisse la modifica delle regole di gara cristallizzate nella lex specialis medesima, sia del più generale principio che vieta la disapplicazione del bando quale atto con cui l'amministrazione si è originariamente auto vincolata nell'esercizio delle potestà commesse alla conduzione della procedura selettiva" [Sez. V, 27.5.2014, n.2709 (che richiama Sez.V, 19.11.2012 n. 5825)]

Ancora "Da ciò discende pertanto che le clausole del bando di concorso per l'accesso al pubblico impiego non possono essere assoggettate a procedimento ermeneutico in funzione integrativa, diretto ad evidenziare in esse pretesi significati impliciti o inespressi (...), ma vanno interpretate secondo il significato immediatamente evincibile dal tenore letterale della parole e dalla loro connessione (cfr. art. 12, primo comma, disp.prel.cod.civ.)" (Sez.V, 10.4.2013 n. 1969).

Alla luce di quanto esposto, è manifesta l'illegittimità dell'operato dell'A.S.P., e della deliberazione oggi impugnata. Quest'ultima, infatti, si pone in evidente contrasto tanto con il richiamato principio dell'affidamento, quanto con quelli della *par condicio* e della trasparenza e del buon andamento.

*

Il sopraesposto motivo, a sommosso parere di questi difensori, costituisce sufficiente compendio argomentativo per l'accoglimento del presente ricorso, anche perché presumibilmente (ed auspicabilmente) assorbente. Tuttavia, scrupolo difensivo impone ne siano segnalati, di seguito, ulteriori che, stante la loro caratteristica di subordinarietà rispetto al primo, verranno qui sommariamente tratteggiati, anche nel rispetto del principio di sinteticità di cui all'art.3 D.Lgs.104/2010, con riserva di memorie.

2) ANCORA VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3 E 97 DELLA COSTITUZIONE E DEI PRINCIPI FONDAMENTALI GENERALI IN MATERIA CONCORSUALE PER L'ACCESSO AL

PUBBLICO IMPIEGO. ECCESSO DI POTERE PER MANIFESTA ILLOGICITÀ, CONTRADDITTORIETÀ CON PRECEDENTI DETERMINAZIONI, DISPARITÀ DI TRATTAMENTO, IRRAGIONEVOLEZZA, SVIAMENTO, INGIUSTIZIA MANIFESTA.

Nella deliberazione n. 226/2016 è stabilito che : *“Sono ammessi a sostenere la successiva prova pratica i primi 150 aspiranti risultanti nella citata graduatoria nonché tutti coloro che abbiano riportato un punteggio pari a quello del candidato classificatosi al posto n. 150”*.

Orbene, tale determinazione inserisce, quale inammissibile postilla endoprocedimentale, la previsione di un *numerus clausus*, arbitrariamente limitando l'accesso alla prova, già consentito a **tutti coloro in possesso dei requisiti richiesti dal bando**.

Nella medesima delibera è dato leggere: *“CONSIDERATO che è pervenuto un elevato numero di domande di partecipazione al concorso in argomento (oltre 500), che rende difficoltoso lo svolgimento dello stesso allungando oltremodo i tempi di espletamento...”* ma, si badi, l'A.S.P. si accorge che “il tempo stringe” a distanza di otto mesi dalla pubblicazione del bando **e di ben cinque mesi dalla data di scadenza della presentazione delle domande (7 febbraio 2016)**.

Non solo, dilata ulteriormente i tempi essendo stati necessari ulteriori due mesi per giungere alla pubblicazione della graduatoria endoprocedimentale del 16 settembre 2016!

Altra profonda manifesta illogicità risiede nell'aver stabilito che, in teoria, tutti i partecipanti alla preselezione avrebbero potuto piazzarsi in posizione utile per la partecipazione al prosieguo del concorso. Ed infatti, la formula *“Sono ammessi a sostenere la successiva prova pratica i primi 150 aspiranti risultanti nella citata graduatoria nonché tutti coloro che abbiano riportato un punteggio pari a quello del candidato classificatosi al posto n. 150”*, contenuta nell'impugnata deliberazione porta in sé una profonda contraddizione con le premesse motivazionali, cioè con il fine di snellire i tempi della procedura. **Ipoteticamente tutti gli oltre cinquecento aspiranti avrebbero potuto raggiungere un punteggio pari al centocinquantesimo!**

L'aver stabilito un punto soglia massimo (150) non contiene in sé una soglia minima da raggiungere in termini di voti, ciò in violazione del generale principio secondo il quale nelle

procedure selettive pubbliche il punteggio numerico da assegnare ai singoli esiti costituisce valido criterio di valutazione a condizione che siano prefissati, con chiarezza e adeguato grado di dettaglio, i criteri di valutazione prevedenti, appunto, un minimo ed un massimo.

Tra le due graduatorie esiste qualche dissonanza: nella prima, infatti, risultano ammessi soltanto quarantotto partecipanti, contro i centocinquanta previsti, mentre nella seconda, tra i primi cinquanta "piazzati" due (Gaspare Cavaliere e Carmelo Antonio Coffaro) hanno raggiunto un punteggio pari ai citati quarantotto, cioè 21,25. Tuttavia nella prima graduatoria i due risultavano non ammessi!

Qui, la già abborracciata intera operazione di ritocco raggiunge il suo apice di incongruenza: qui, i conti, proprio non tornano. Non si è accorta, dunque, l'A.S.P. che quel ritorno sui propri passi in parziale autotutela, a seguito di non meglio specificati ricorsi, non ha fatto che confermare la fondatezza delle odierne censure.

Non si trascuri poi, siamo quasi alla fine, che il concorso è stato bandito per titoli ed esami, assegnandosi nell' avviso la possibilità di attribuire ai titoli fino a 40 punti ed al risultato delle prove fino a 60 punti.

E' di tutta evidenza, pertanto, che la barriera calata dall'amministrazione con l'introdotta preselezione, ha vanificato l'affidamento, *rectius* il legittimo interesse dell'odierno ricorrente di veder valutati i titoli in suo possesso all'esito dell'eventuale superamento di entrambe le prove di concorso e, in angolo prospettico esattamente speculare, ha sostanzialmente esonerato l'Amministrazione, aprioristicamente, dall'obbligo, per quanto ipotetico, di valutare quei titoli, pur nella sua discrezionalità circa una ragionevole attribuzione del punteggio da attribuire agli stessi.

Un'ultima annotazione: in bando non è prevista alcuna durata limite per l'espletamento della prova pratica, il superamento della quale è il prerequisite di accesso alla prova orale. Nella preselezione, di contro, è prescritto un tempo massimo di trenta minuti, cioè un minuto a domanda, per portare a termine la prova. Potrebbe obiettarsi che si tratta di misura per così dire standard, adottata in moltissime altre procedure di preselezione, ma qui si traduce in una clausola capestra. Proprio perché,

assente in bando, essa viene illegittimamente ed insidiosamente introdotta con un provvedimento che modifica in radice le modalità di svolgimento del concorso.

Sull'istanza cautelare

Siano i motivi di ricorso di sufficiente conforto ai fini del riconoscimento del buon diritto del ricorrente. Quanto al *periculum in mora* nella premessa della deliberazione commissariale n.226/2016, è stabilito, tra l'altro, che "*nel caso di specie, si appalesa necessario, urgente e indefferibile reclutare tale personale, al fine di assicurare alle UU.OO. Il necessario fabbisogno per lo svolgimento delle attività insite nelle medesime*". Supera quindi la soglia della verosimiglianza l'evenienza che, la convenuta A.S.P., stante la segnalata impellenza di reclutamento dei candidati vincitori si determinerà a brevissima scadenza per il prosieguo della procedura concorsuale, alla cui partecipazione il ricorrente vedrebbe preclusa ogni possibilità. Si concretizza pertanto, a sommosso parere di questi difensori la situazione di estrema gravità ed urgenza di cui all'art.56 D.Lgs. 104/2001 fondandosi, la relativa istanza anche sull'esigenza di "*assicurare la snellezza, concentrazione ed effettività della tutela*", principio ispiratore dell'art. 111 della Costituzione.

Per quanto esposto e con riserva di ulteriormente illustrare e motivare nei termini di rito, Giuseppe Salerno come sopra domiciliato rappresentato e difeso,

chiede che:

L'ECC.MO SIG. PRESIDENTE

voglia, ove ritenuto anche con decreto *inaudita altera parte*, disporre l'ammissione con riserva del ricorrente alla partecipazione del concorso per cui è causa, ovvero altra misura idonea a tutelare gli interessi dello stesso e, nel caso in cui l'A.S.P. dovesse, nelle more, dar seguito alla procedura, sospendere comunque l'efficacia esecutiva degli impugnati atti e provvedimenti, nonché di ogni eventuale altro;

di seguito, previi gli incombeni di cui al 4° comma del precitato art.56

VOGLIA L'ECC.MO T.A.R. ADITO,

preliminarmente disporre con ordinanza C.d.C. l'ammissione con riserva del ricorrente alla partecipazione al concorso per cui è causa, ovvero altra misura idonea a tutelare gli interessi del ricorrente. Nel caso in cui l'A.S.P. dovesse, nelle more, dar seguito alla procedura, in ogni caso sospendere l'efficacia esecutiva degli impugnati atti e provvedimenti, nonché di ogni eventuale altro.

All'esito, e comunque, in accoglimento del presente ricorso Voglia annullare l'impugnata deliberazione A.S.P. n. 226 del 7 luglio 2016 ed ogni atto o provvedimento ad essa collegato e/o consequenziale con particolare riguardo alle graduatorie di cui in narrativa ed a quelli, allo stato, non conosciuti.

Con condanna della convenuta Amministrazione al pagamento di spese e competenze di lite.

Ai sensi e per gli effetti del D.P.R. 115/2002 si dichiara che il valore della presente controversia è indeterminabile, vertendosi in materia di concorso per l'accesso al pubblico impiego.

Il ricorrente, come da autocertificazione allegata in atti, dichiara che il reddito imponibile ai fini IRPEF, risultante dall'ultima dichiarazione, è inferiore all'importo stabilito quanto ai minimi previsti, dall'art.9 comma 1-bis, cioè ad €.34.585,23. si impegna, altresì a comunicare eventuali variazioni reddituali sino alla definizione del giudizio. Pertanto, il contributo unificato non è dovuto.

Documenti allegati in copia:


- 1) delibera del Commissario Straordinario dell'ASP di Crotona, n. 226 del 7 luglio 2016;
- 2) avviso a sostenere la prova preselettiva pubblicato il 7 luglio 2016;
- 3) graduatoria pubblicata il 18 agosto 2016 e relativo avviso.
- 4) graduatoria pubblicata il 16 settembre 2016 e relativo avviso.
- 5) istanza di ammissione al concorso del 25 gennaio 2015;
- 6) delibera del Commissario Straordinario dell'ASP di Crotona, n. 233 del 25.11.2015;
- 7) dichiarazione sostitutiva di certificazione della situazione reddituale o economica familiare in originale

Crotona, 27 settembre 2016

avv. Attilio Scola



avv. Daniela Longo



ECC.MO SIG. PRESIDENTE

Istanza per la determinazione delle modalita' della notificazione nei confronti dei litisconsortj

➤ Il presente ricorso, oltre che all' A.S.P., a scanso di decadenze, è stato notificato a due dei controinteressati. Orbene, premesso che con lo stesso si sono impugnati atti e provvedimenti di una procedura concorsuale, occorre notificarlo, ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio, ai candidati potenzialmente controinteressati, ossia a tutti i soggetti collocati in graduatoria all'esito della prova preselettiva del concorso pubblico come sopra identificato.

➤ La notificazione nei confronti dei controinteressati nei modi ordinari è particolarmente difficile in ragione del consistente numero dei destinatari, mentre la pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale appare oltremodo onerosa per il ricorrente;

➤ Sul punto, il più recente e sistematico orientamento dei Giudici Amministrativi ritiene autorizzabile, quale forma di notifica diversa e alternativa rispetto alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art.150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso nel resto integrale sul sito internet dell'Amministrazione o ramo della stessa, interessata al procedimento su cui si controverte.

Nella delibera di indizione n. 233/2015, nell'allegato bando e nella successiva delibera n. 226/2016 oggi impugnata è espressamente prevista, quale forma di pubblicità notizia valida a tutti gli effetti di legge, la pubblicazione sul sito *web* istituzionale dell' A.S.P. di Crotona, delle comunicazioni riguardanti il predetto concorso.

Alla luce di quanto esposto si chiede

che la S.V. Ill.ma, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione con modalità diverse da quelle ordinarie ed ai sensi dell'art. 41 D. Lgs. n. 104/2001

VOGLIA

autorizzare la notificazione del ricorso nei confronti di tutti i candidati potenzialmente controinteressati, ossia tutti i soggetti attualmente - o, allo stato, utilmente - collocati in graduatoria, all'esito della prova preselettiva del concorso pubblico per titoli ed esami, per la copertura a tempo indeterminato di n. 8 posti di Operatore Tecnico Specializzato - Autista di Autoambulanza, Cat. B - livello economico Super (BS) indetta con delibera n. 226 del 7.7.2016, svoltasi il 29.7.2016, attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona, nei modi, termini e tempi dalla S.V. all'uopo ritenuti.

Crotone, 27 settembre 2016

avv. Anilio Scola

avv. Daniela Longo



RELATA DI NOTIFICA

Richiesto come in atti, io sottoscritto addetto all'U.U.N.E.P. presso il Tribunale di Crotona, affinché ne abbiano piena e legale conoscenza ad ogni effetto di legge, ho notificato il ricorso che precede a:

1) Azienda Sanitaria Provinciale di Crotona, in persona del legale rappresentante pro tempore, per la carica domiciliato presso la sede dell'Ente, in Crotona, via M. Nicoletta (Il Granato), mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di:

avv. Paolo Tarantola
27/9/16

SI VALE
UFFICIO
PROVVISORIA

2) Paolo Arcuri, residente in Crotona, via Irlanda n.2, mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di:

Avv. Arcuri
Ana Arcuri
20/9/16

3) Antonio Pollinzi, residente in Crotona, via Canada n.25, mediante consegna di copia conforme all'originale a mani di:


Luigi Arcuri
assunto in servizio
al ente delato

27/9/16


TRIBUNALE AMMINISTRATIVO
REGIONALE DELLA CALABRIA
CATANZARO

Per Copia Conforme all'originale

Catanzaro, li 12 OTT. 2016



Publicato il 04/10/2016



N. 01589/2016REG.PROV.PRES.
N. 01161/2016 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria

(Sezione Seconda)

Il Presidente

ha pronunciato il presente

DECRETO

sul ricorso numero di registro generale 1161 del 2016, proposto da:
Giuseppe Salerno, rappresentato e difeso dagli avvocati Daniela Longo C.F. LNGDNL69H58L781L, Attilio Scola C.F. SCLTLC55P27D086G, con domicilio eletto presso Paola Garofalo in Catanzaro, via A. Turco, 71;

contro

Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone non costituito in giudizio;

nei confronti di

Paolo Arcuri, Antonio Pollinzi non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

per l'annullamento

della delibera del Commissario Straordinario dell'A.S.P. di Crotone n. 226 del 07/07/2016 di preselezione concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 8 posti di operatore tecnico specializzato - autista di ambulanza cat. B, nonché dell'avviso a sostenere la prova preselettiva e delle

relative graduatorie del 18/08/2016 e del 16/09/2016.

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Vista l'istanza per la "determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei litisconsorti" attraverso la pubblicazione sul sito Web istituzionale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone;

Ritenuto che l'istanza predetta può trovare accoglimento, nei termini di cui appresso, stante il rilevante numero dei soggetti potenzialmente controinteressati e/o litisconsorti;

P.Q.M.

Autorizza la notifica del ricorso e del presente decreto nei confronti di tutti in candidati potenzialmente controinteressati e cioè di tutti i soggetti allo stato utilmente collocati in graduatoria all'esito della prova preselettiva del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura a tempo indeterminato di n. 8 posti di operatore tecnico specializzato – autista di autoambulanza cat. B, indetta con delibera n. 226/7716, svoltasi il 29/07/2016, sul sito Web istituzionale dell'Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone entro giorni 15 (quindici) dalla comunicazione del presente decreto.

Il presente decreto sarà eseguito dall'Amministrazione ed è depositato presso la Segreteria del Tribunale che provvederà a darne comunicazione alle parti.

Così deciso in Catanzaro il giorno 4 ottobre 2016.

Il Presidente
Salvatore Schillaci



IL SEGRETARIO

ATTESTAZIONE DI CONFORMITA'

Il sottoscritto Marino Santo, Assistente Amministrativo del Tar Calabria – sede di Catanzaro, attesta, ai sensi dell'art. 23 del CAD, che il decreto presidenza riprodotto nella presente copia su supporto cartaceo è conforme all'originale contenuto nel fascicolo informatico sottoscritto con firma digitale conforme alle regole tecniche previste dal CAD.

I certificati dei firmatari, rilasciati da un Certificatore accreditato, al momento della apposizione della firma digitale risultavano validi e non revocati.

La presente copia si compone di complessivi n.2 fogli, per complessive 3 facciate inclusa la presente, tutti firmati dal sottoscritto.

Catanzaro, 12/10/2016

Santo Marino

Per le informazioni di dettaglio sulle firme digitali apposte è possibile rivolgersi al certificatore accreditato Aruba che detiene il Registro Pubblico dei certificati di firma.



STUDIO LEGALE SCOLA

Patrocinio in Cassazione

Via Azaria Tedeschi n. 65 – 88900 CROTONE – Tel./Fax 0962-21708

e-mail studioscola@libero.it

Avv. Maria Grazia Scola

Crotone, 13.10.2016

Avv. Attilio Scola

Avv. Daniela Longo

Avv. Alessandro Arturi

Dr. Alessio Mingrone

Oggetto: Notificazione per pubblici proclami

In esecuzione del provvedimento n.1589/2016 del Presidente della Sezione II del Tribunale Amministrativo Regionale per la Calabria, di accoglimento dell'istanza per la determinazione delle modalità della notificazione nei confronti dei litisconsorti necessari, di cui al ricorso n. 1161/2016, vertente tra il signor **Giuseppe Salerno** contro l' **Azienda Sanitaria Provinciale di Crotone**, nonché nei confronti dei signori **Paolo Arcuri** e **Antonio Pollinzi**, i sottoscritti difensori, provvedono a notificare copia conforme all'originale del ricorso e relativo decreto all'A.S.P. di Crotone, in persona del legale rappresentante pro tempore, per la carica domiciliato presso la sede dell'Ente, in Via Mario Nicoletta "Il Granaio", affinché la stessa Amministrazione voglia provvedere alla pubblicazione sul sito WEB istituzionale dell'Azienda.

avv. Attilio Scola



avv. Daniela Longo

